

DISCIPLINARE PER INCARICO PER CONDUZIONE DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS  
IN USO AL COMUNE DI VALERA FRATTA , PER ATTIVITA' INERENTI IL GREST 2016  
ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA DI VALERA FRATTA

\*\*\*\*\*

Tra il Comune di VALERA FRATTA (LO) - d'ora in poi denominato "il Comune" - nella persona del Sig. BOZZINI Giorgio (sindaco pro/tempore e Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune in forza della propria determinazione n. 96 del 14 giugno .2016 - ed il Sig. POZZI Lorenzo - nato a Belgioioso -Pv- il 28.05.1952 e residente in Via Della Chiesa n. 5, Maghermo (Pv) - CF PZZLZNZ52F28A741R (d'ora in poi denominato "il prestatore")

Premesso:

- Che con la citata determinazione n. 96/016, il Comune ha stabilito di avvalersi delle prestazioni segnate in epigrafe
- Che il prestatore si è reso disponibile allo svolgimento di tali attività.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1**

Il Comune affida al Prestatore l'incarico di conduzione DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS IN USO AL COMUNE per i trasporti al centro natatorio di Corteolona (e ritorno a Valera Fratta) dei partecipanti GREST PARROCCHIALE di VALERA FRATTA riferite al periodo 13 giugno /15 luglio 2016

In particolare, per le suddette attività, l'incarico comporta un impegno di n. 5 ore settimanali, orientativamente dalle ore 9,15 alle ore 11,00 e dalle 16,15 alle 18,00

Le modalità di svolgimento effettivo delle prestazioni saranno regolate dalle norme disciplinanti il servizio di trasporto "scolastico" appaltato dal comune e scadente anno 2017, per quanto applicabili.

Il prestatore si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni in parola, in relazione alle quali si impegna al mantenimento del possesso delle abilitazioni normativamente previste (patente di adeguata tipologia e "CQC") in piena validità

**ART.2**

Il corrispettivo forfetario lordo per la prestazione regolata dal presente disciplinare ammonta a € 250,00 lorde e verrà corrisposto a conclusione del periodo di durata del presente in via posticipata.

Con il corrispettivo suddetto, il prestatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi, connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi, diversi o maggiori compensi.

**ART.3**

Nel caso che, per malattia o altro impedimento il prestatore non sia in grado di garantire le prestazioni richieste, il Comune valuterà se, tenuto conto delle esigenze del servizio e della durata dell'assenza, sospendere l'incarico, procedendo ad una temporanea sostituzione o far cessare il rapporto di collaborazione in via definitiva.

**ART.4**

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune ed il prestatore in ordine alle esecuzioni dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri, nominati uno dal

Comune, uno dal prestatore d'opera ed uno dal Presidente del Tribunale di Lodi, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

**ART.5**


L'attività del presente disciplinare si configura come prestazione professionale.

**ART. 7**

Per tutti gli effetti del presente contratto il prestatore elegge il proprio domicilio nel Comune di Valera Fratta, presso la sede Municipale. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo Messò Comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata A.R..

Il presente disciplinare sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

IL PRESTATORE  
POZZI Lorenzo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BOZZINI Giorgio (Sindaco)

